

COMUNE DI LUISAGO
(Provincia di Como)

Decreto n. 3

Luisago, 30 aprile 2015

IL SINDACO

ADOTTA IL SEGUENTE:

Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i **Sindaci** e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. **In data odierna, il Segretario Comunale ha trasmesso la relazione *de qua*, compiegata alla presente.**

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Tuttavia, la lettera e) del secondo comma dell'art. 42 del TUEL prevede che sia il Consiglio Comunale ad avere competenza di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per coniugare, quindi, il comma 612 della Legge di Stabilità 2015 con l'art. 42, Lett. e) del TUEL, il Consiglio Comunale prenderà atto sia della relazione tecnica che del Piano operativo elaborati, l'una dal Segretario Comunale e l'altro dal sottoscritto Sindaco.

3. Attuazione

Approvato il Piano Operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni etc. in relazione a quanto programmato nel medesimo.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumendo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Richiamata la delibera consiliare n. 26/2013 del 02.12.2013, esecutiva, avente ad oggetto “Ricognizione delle società partecipate”, il Comune di Luisago partecipa al capitale – sia direttamente che indirettamente - della seguenti società:

1. Dirette

DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA
AZIENDA SERVIZI INTEGRATI COLLINE COMASCHE SPA	3,30%
CONSORZIO PUBBLICO TRASPORTI SPA	0,827%
COMO ACQUA SRL	3,373 %

2. Indirette

Il Comune di Luisago non possiede partecipazioni in società che determinano la fattispecie di c.d. “controllo indiretto” cioè attuato per interposizione, fra la controllante e la controllata, di una terza società, controllata dalla prima e controllante la seconda ovvero tramite società fiduciaria o per interposta persona fisica.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Luisago non fa parte di alcuna Unione di Comuni ex art. 32 Tuel e partecipa all’Azienda Sociale Comuni Insieme per l’erogazione in forma associata dei Servizi Socio-Assistenziali. Tale adesione, non trattandosi di SOCIETA’, non sarà oggetto del presente Piano.

Infine, il presente Piano non ha ad oggetto i Consorzi di servizi di enti locali in quanto tale fattispecie non appare identificabile con la figura del consorzio d’imprese, prevista dall’art. 2602 c.c.: il dato testuale dell’art. 3, co. 27 della Lg. 244/2007 richiamato dall’art. 1, co. 611 e ss. della Lg. 190/2014 si riferisce esclusivamente alle partecipazioni societarie.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società AZIENDA SERVIZI INTEGRATI COLLINE COMASCHE SPA

La partecipazione *de qua* viene mantenuta nelle more della effettuazione di verifiche con gli altri Soci, al fine di accertare la compatibilità della struttura societaria con le disposizioni e i principi in materia di demanialità delle reti afferenti il servizio idrico integrato.

2. Società CONSORZIO PUBBLICO TRASPORTI SPA

L'Amministrazione prende atto della comunicazione pervenuta in data 21.03.2015, in atti di questo Comune, da parte della società CPT spa Como in ordine all'avvenuta deliberazione del proprio c.d.a. di un percorso finalizzato alla messa in liquidazione della società medesima attraverso la attuazione di operazioni straordinarie societarie da rappresentare ai soci nella p.v. Assemblea che verrà indetta entro breve termine. In tale sede **l'ente intende, peraltro, chiedere un piano di razionalizzazione dei costi nello spirito della norma.**

3. Società COMO ACQUA SRL

La società è stata costituita per la gestione del servizio idrico integrato e il suo Statuto è conforme ai criteri richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per l'integrazione dei presupposti per l'affidamento c.d. "in house", specie quanto a totalitaria partecipazione pubblica, controllo analogo ex ante, contestuale ed ex post, nonché prevalenza dell'attività a favore degli enti pubblici affidanti.

Le quote della predetta società sono esclusivamente possedute da enti pubblici locali appartenenti all'ATO dell'ambito di Como e sono incedibili a privati.

Considerati quelli che sono gli obiettivi principali che il gestore d'ambito deve perseguire, al fine di conseguire:

- Gli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla disciplina europea in materia (buono stato ecologico) anche attraverso interventi di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- Il miglioramento della qualità della fornitura all'utenza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, anche innovando la gestione commerciale del servizio;
- La gestione, priva di fini di lucro, secondo una logica di efficienza ed efficacia, industriale e strategica di un servizio collettivo di importanza

cruciale in termini economici, politici e sociali, con messa a frutto di sinergie derivanti dalla gestione di un'ampia base di utenti, in termini sia di costi di gestione, sia di erogazione di un più integrato "pacchetto" di servizi.

L'ente intende mantenere tale partecipazione, ritenuta conforme alle disposizioni e i principi in materia di demanialità delle reti afferenti il servizio idrico integrato.

Luisago, 30 aprile 2015



**IL SINDACO
Adelio Frigerio**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Adelio Frigerio", written in a cursive style.

RELAZIONE TECNICA

allegata al PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone quanto segue:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.” e stabilisce inoltre che “è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi

di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”*

Il Comune di Luisago ha effettuato tale ricognizione con delibera consiliare n. 26 del 02.12.2013

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative:

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL’ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell’investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L’analisi che segue concerne sia le società partecipate direttamente dal comune che le partecipazioni indirette.

3. SITUAZIONE A DICEMBRE 2013 E ATTUALE DEL COMUNE

Come indicato in precedenza, il Consiglio Comunale ha effettuato la ricognizione delle partecipazioni societarie dirette del Comune e ha autorizzato il mantenimento delle stesse, ai sensi del comma 28 dell’art. 3 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Le partecipazioni oggetto della citata deliberazione, erano le seguenti:

Denominazione
Azienda servizi integrati Colline Comasche spa
Consorzio pubblico trasporti spa

Non vi erano partecipazioni indirette, non esaminate con la citata delibera di consiglio comunale .

Il Comune, ad oggi, detiene le seguenti partecipazioni:

Dirette

DENOMINAZIONE/ RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA
AZIENDA SERVIZI INTEGRATI COLLINE COMASCHE SPA	3,30%
CONSORZIO PUBBLICO TRASPORTI SPA	0,827%
COMO ACQUA SRL	3,373 %

Indirette

Il Comune di Luisago non possiede partecipazioni in società che determinano la fattispecie di c.d. “controllo indiretto” cioè attuato per interposizione, fra la controllante e la controllata, di una terza società, controllata dalla prima e controllante la seconda ovvero tramite società fiduciaria o per interposta persona fisica.

4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Ai fini di fornire elementi di valutazione volti alla redazione del Piano di razionalizzazione si precisa che:

1. Società AZIENDA SERVIZI INTEGRATI COLLINE COMASCHE SPA

E' in corso un'attività di verifica con gli altri Soci, al fine di accertare la compatibilità della struttura societaria con le disposizioni e i principi in materia di demanialità delle reti afferenti il servizio idrico integrato.

2. Società CONSORZIO PUBBLICO TRASPORTI SPA

In data 21.03.2015, in atti di questo Comune, è pervenuta una comunicazione da parte della società CPT spa Como in ordine all'avvenuta deliberazione del proprio c.d.a. di un percorso finalizzato alla messa in liquidazione della società medesima attraverso la attuazione di operazioni straordinarie societarie da rappresentare ai soci nella p.v. Assemblea che verrà indetta entro breve termine.

3. Società COMO ACQUA SRL

La società è stata costituita per la gestione del servizio idrico integrato e il suo Statuto è conforme ai criteri richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per l'integrazione dei presupposti per l'affidamento c.d. "in house", specie quanto a totalitaria partecipazione pubblica, controllo analogo ex ante, contestuale ed ex post, nonché prevalenza dell'attività a favore degli enti pubblici affidanti.

Le quote della predetta società sono esclusivamente possedute da enti pubblici locali appartenenti all'ATO dell'ambito di Como e sono incedibili a privati.

Considerati quelli che sono gli obiettivi principali che il gestore d'ambito deve perseguire, al fine di conseguire:

- Gli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla disciplina europea in materia (buono stato ecologico) anche attraverso interventi di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- Il miglioramento della qualità della fornitura all'utenza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, anche innovando la gestione commerciale del servizio;
- La gestione, priva di fini di lucro, secondo una logica di efficienza ed efficacia, industriale e strategica di un servizio collettivo di importanza cruciale in termini economici, politici e sociali, con messa a frutto di sinergie derivanti dalla gestione di un'ampia base di utenti, in termini sia di costi di gestione, sia di erogazione di un più integrato "pacchetto" di servizi.

Si trasmette la presente Relazione Tecnica al Signor Sindaco ai fini della razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Luisago, 22 aprile 2015



Il Segretario Comunale
Gianpietro Natalino